



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Regolamento in materia di contribuzione studentesca

Emanato con Decreto Rettorale n. 349 del 1 giugno 2018

TITOLO I

Corsi di studio di primo livello (Lauree Triennali), Corsi di studio di secondo livello (Lauree Specialistiche/Magistrali, a Ciclo Unico e Ante D.M. 509/99)

Art. 1 - PREMESSE

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, le modalità di determinazione dell'importo dei contributi dovuti dagli studenti iscritti a corsi di studio del primo, del secondo e del terzo livello di studi e i criteri per l'eventuale riduzione, esonero totale o parziale.
2. L'Università degli Studi di Brescia si ispira a principi generali di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche degli studenti iscritti, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiate condizioni economiche
3. L'Università di Brescia valorizza il merito, incentivando la produttività negli studi e comportamenti coerenti con l'obiettivo di ridurre i tempi di conseguimento dei titoli di studio.
4. Gli studenti che intendono usufruire dei servizi erogati dall'Università degli Studi di Brescia devono essere in regola con il pagamento della contribuzione studentesca.
5. Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse universitarie non può effettuare alcun atto di carriera (iscrizione agli appelli, trasferimento presso altro Ateneo o altro corso di laurea, ammissione all'esame di laurea, ecc.), né può ottenere certificati riferiti agli anni accademici per i quali è presente una situazione debitoria. In caso di chiusura o sospensione della carriera qualunque situazione debitoria deve essere sanata.

ART. 2 – COMPOSIZIONE TASSE E CONTRIBUTI

1. Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:
 - Imposta di bollo;
 - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - Contributo onnicomprensivo annuale variabile in funzione di:
 - Situazione economico-patrimoniale e della composizione del nucleo familiare dello studente quale risulta dal valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;
 - corso di studio di afferenza;



- numero di anni di iscrizione;
- numero di crediti formativi universitari conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto
- Eventuali contributi per servizi prestati su richiesta delle studente per esigenze individuali.

Art. 3 - SUDDIVISIONE DELLA CONTRIBUZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il pagamento delle tasse e contributi è suddiviso in 3 rate:

prima rata

La prima rata è versata al momento dell'immatricolazione o della iscrizione, ed è composta da:

- a) imposta di bollo assolta in maniera virtuale.
- b) tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

La scadenza della prima rata è fissata al 15 ottobre di ogni anno. Se il termine cade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Gli studenti che intendano conseguire il titolo finale nelle sessioni di laurea straordinarie dell'anno accademico precedente, che abbiano conseguito al 30 settembre almeno il 75% dei crediti complessivi se iscritti ad un corso magistrale biennale o almeno l'85% dei CFU complessivi se iscritti ai corsi triennali o magistrali a ciclo unico e che non abbiano presentato domanda di borsa di studio per il nuovo anno accademico, non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico e sono esonerati dal versamento della prima rata. Alla conclusione delle sessioni di laurea straordinarie, in caso di mancato conseguimento del titolo, saranno obbligati all'immediato versamento degli importi dovuti.

Gli studenti che si laureano nelle sedute straordinarie dell'anno accademico precedente e hanno ottenuto una borsa di studio per l'a.a. successivo devono rimborsare la borsa di studio.



Seconda e terza rata

La seconda e la terza rata sono rispettivamente pari al 50% del contributo onnicomprensivo annuale calcolato sulla base della situazione economico-patrimoniale e della composizione del nucleo familiare dello studente quale risulta dal valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario; del corso di studio di afferenza; del numero di anni di iscrizione e del numero di crediti formativi universitari conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto

Le scadenze della seconda e terza rata sono fissate rispettivamente al 15 marzo e 31 maggio. Se i giorni di scadenza cadono in giorni festivi, le scadenze sono prorogate al primo giorno successivo non festivo.

2. E' possibile richiedere un'ulteriore rateizzazione della seconda e terza rata a condizione che lo studente sia in possesso di valida attestazione isee per le prestazioni per il diritto allo studio universitario pari o inferiore a € 40.000,00.
In ogni caso non è rateizzabile l'importo della prima rata.
3. L'Università degli Studi di Brescia ha attivato PagoPA: il sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni.

ART. 4 – CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO UNIVERSITARIO

Nel rispetto della legge 232 del 11.12.2016 si identificano i seguenti criteri di calcolo in funzione della situazione economica del nucleo familiare attestato dall'ISEE rilasciato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario:

- 1) **studenti iscritti al primo anno e studenti iscritti da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno che abbiano conseguito, in caso di iscrizione al secondo anno, almeno 10 crediti formativi universitari entro il 10 agosto o, in caso di iscrizione agli anni successivi al secondo, almeno 25 crediti formativi universitari entro il 10 agosto; la contribuzione risulta pari a:**

Valore isee calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	Contribuzione
ISEE minore o uguale a 13.000 euro	Nessun contributo. Si deve solo Tassa regionale + imposta di bollo
ISEE compreso tra 13.001 e 30.000	$(\text{ISEE}-13000)*0,07$ + tassa regionale + imposta di bollo <i>a condizione che non sia superiore al livello di contribuzione calcolato secondo la funzione già in essere nell'a.a. 2016/2017</i>
ISEE compreso tra 30.001 e 38.000	$(\text{ISEE}-13.000)*0,075$ + tassa regionale + imposta di bollo <i>a condizione che non sia superiore al livello di</i>



	contribuzione calcolato secondo la funzione già in essere nell'a.a. 2016/2017
ISEE compreso tra 38.001 e 45.000 euro	Contribuzione calcolata secondo la funzione riportata in allegato già in essere nell'a.a. 2016/2017. Per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20 per i corsi triennali e di € 30 per i corsi magistrali e magistrali a ciclo unico (+ tassa regionale + imposta di bollo)
ISEE maggiore di 45.001 euro	Contribuzione calcolata secondo la funzione riportata in allegato già in essere nell'a.a. 2016/2017. Per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20 per i corsi triennali e di € 30 per i corsi magistrali e magistrali a ciclo unico (+ tassa regionale + imposta di bollo)

2) **studenti iscritti da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno che abbiano conseguito, in caso di iscrizione al secondo anno, meno di 10 crediti formativi universitari entro il 10 agosto o, in caso di iscrizione agli anni successivi al secondo, meno di 25 crediti formativi universitari entro il 10 agosto; la contribuzione risulta pari a:**

Valore isee calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	Contribuzione
ISEE minore o uguale a 13.000 euro	€ 200 + tassa regionale + imposta di bollo
ISEE compreso tra 13.001 e 30.000	Contribuzione calcolata secondo la funzione riportata in allegato già in essere nell'a.a. 2016/2017. Per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20 per i corsi triennali e di € 30 per i corsi magistrali e magistrali a ciclo unico (+ tassa regionale + imposta di bollo)
ISEE compreso tra di 30.001 e 45.000 euro	Contribuzione calcolata secondo la funzione riportata in allegato già in essere nell'a.a. 2016/2017. Per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20 per i corsi triennali e di € 30 per i corsi magistrali e magistrali a ciclo unico (+ tassa regionale + imposta di bollo)
ISEE maggiore di 45.001 euro	Contribuzione calcolata secondo la funzione ri-



	portata in allegato già in essere nell'a.a. 2016/2017. Per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20 per i corsi triennali e di € 30 per i corsi magistrali e magistrali a ciclo unico (+ tassa regionale + imposta di bollo)
--	--

3) **studenti iscritti da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno che abbiano conseguito almeno 25 crediti formativi universitari entro il 10 agosto; la contribuzione risulta pari a:**

Valore isee calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	Contribuzione
Inferiore a 13.000	€ 200 + tassa regionale + imposta di bollo
Compreso tra 13.001 e 30.000	Minor valore tra $(ISEE-13000)*0,07*1,5$ e il valore di contribuzione risultante applicando la funzione già in essere per l'a.a. 2016/2017 (+ tassa regionale + imposta di bollo). Valore minimo € 200 + tassa regionale + imposta di bollo
Compreso tra 30.001 e 45.000	Contribuzione calcolata secondo la funzione riportata in allegato già in essere nell'a.a. 2016/2017. Per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20 per i corsi triennali e di € 30 per i corsi magistrali e magistrali a ciclo unico (+ tassa regionale + imposta di bollo)
ISEE maggiore di 45.001 euro	Contribuzione calcolata secondo la funzione riportata in allegato già in essere nell'a.a. 2016/2017. Per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20 per i corsi triennali e di € 30 per i corsi magistrali e magistrali a ciclo unico (+ tassa regionale + imposta di bollo)

4) **per gli studenti iscritti da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno e che abbiano conseguito meno di 25 crediti formativi universitari entro il 10 agosto la contribuzione risulta pari a:**

Valore isee calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	Contribuzione



Inferiore a 13.000	€ 200 + tassa regionale + imposta di bollo
Compreso tra 13.001 e 30.000	Contribuzione calcolata secondo la funzione riportata in allegato già in essere nell'a.a. 2016/2017. Per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20 per i corsi triennali e di € 30 per i corsi magistrali e magistrali a ciclo unico (+ tassa regionale + imposta di bollo)
Compreso tra 30.001 e 45.000	Contribuzione calcolata secondo la funzione riportata in allegato già in essere nell'a.a. 2016/2017. Per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20 per i corsi triennali e di € 30 per i corsi magistrali e magistrali a ciclo unico (+ tassa regionale + imposta di bollo)
ISEE maggiore di 45.001 euro	Contribuzione calcolata secondo la funzione riportata in allegato già in essere nell'a.a. 2016/2017. Per l'ultimo anno di corso la contribuzione viene incrementata di € 20 per i corsi triennali e di € 30 per i corsi magistrali e magistrali a ciclo unico (+ tassa regionale + imposta di bollo)

ART. 5 – CONTRIBUZIONE MASSIMA CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

1. Gli studenti dei corsi di Laurea e Laurea magistrale, iscritti entro il primo anno fuori corso senza ISEE o con ISEE superiore a 45.000 Euro, versano il contributo universitario, diversificato a seconda del tipo di corso frequentato, la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo.
2. Sono soggetti a tale contribuzione massima gli studenti che:
 - a) non presentano l'ISEE o hanno l'ISEE superiore a 45.000,00 Euro;
 - b) non rilasciano l'autorizzazione al recupero dei dati ISEE presso la banca dati INPS;
 - c) non hanno disponibile presso la banca dati INPS un ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario conforme e in corso di validità.
3. L'importo massimo di contribuzione è definito per ciascun corso di studio ed è riportato nella tabella allegata.
4. L'Ateneo si riserva la facoltà di variare nel corso di anni accademici futuri la soglia di ISEE oltre cui non è possibile ottenere una riduzione sulla contribuzione.



Art. 6 - RICHIESTA RIDUZIONE CONTRIBUZIONE UNIVERISTARIA

1. Gli studenti che intendono usufruire della riduzione dei contributi universitari rispetto all'importo massimo devono essere in possesso di una attestazione ISEE calcolata specificamente **per le prestazioni per il diritto allo studio universitario** e riferita al nucleo familiare dello studente. La richiesta dell'ISEE va presentata presso qualsiasi CAF/CAAF o altro soggetto autorizzato al suo rilascio, mediante sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU) dal 1 gennaio al 31 dicembre.
2. La presentazione tardiva dell'isee dopo il 31 dicembre è ammessa, previa presentazione presso la Segreteria Studenti di una copia dell'attestazione ISEE, con una penalizzazione di € 250.
3. La penalizzazione non verrà applicata a coloro che si immatricolano all'a.a. in data successiva al 31 dicembre per ragioni indipendenti dalla loro volontà (es. scorrimenti graduatorie dei corsi ad accesso programmato).
4. Il mancato riscontro nella banca dati INPS di un ISEE conforme e in corso di validità (punto 1 del presente articolo) o il mancato invio dell'ISEE alla Segreteria Studenti (punto 2 del presente articolo), entro le scadenze sopra riportate, comporterà l'applicazione del contributo universitario massimo.
5. Le attestazioni ISEE sono sottoposte a controlli attraverso l'incrocio delle banche dati della Pubblica Amministrazione, dell'INPS e attraverso l'attività ispettiva della Guardia di Finanza.

Art. 7 - CONTRIBUTI STUDENTI A TEMPO PARZIALE

1. Gli studenti iscritti a tempo parziale devono l'imposta di bollo, la tassa regionale per il diritto allo studio e i contributi, definiti secondo le modalità previste all'art. 4 "criteri per il calcolo del contributo onnicomprensivo", nella misura del 65% rispetto a coloro che si iscrivono a tempo pieno oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo .
2. Il crediti conseguiti nei dodici mesi precedenti alla data del 10 agosto per il riconoscimento dello stato di studente meritevole (vedi criteri indicati all'art. 4) cambiano secondo la tabella che segue:

Anno	Corsi di Laurea		Corsi di Laurea Magistrali	
	Studenti full-time	Studenti part-time	Studenti full-time	Studenti part-time
1	0	0	0	0
2	almeno 10 annui	0	almeno 10 annui	0
3	almeno 25 annui	almeno 5 annui	almeno 25 annui	almeno 5 annui



4	almeno 25 annui	almeno 5 annui	-	almeno 5 annui
5	-	almeno 12 annui	-	-
6	-	almeno 13 annui	-	-

3. Gli studenti part-time con cittadinanza extraUE, se collocati in fascia massima versano il 65% della contribuzione prevista al successivo articolo 8.

ART. 8 – CONTRIBUZIONE CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE: STUDENTI INTERNAZIONALI

1. Gli studenti internazionali con cittadinanza UE sono assoggettati alla stessa contribuzione prevista per gli studenti con cittadinanza italiana.
2. Gli studenti internazionali con cittadinanza extraUE con un visto d'ingresso/permesso di soggiorno per motivi di studio sono collocati in una delle fasce contributive riportate nella Tabella sotto riportata in base al Paese di Provenienza e al corso di studio di iscrizione.

Paese di Provenienza	Contribuzione massima
Studenti provenienti da Paesi in Via di Sviluppo (definiti annualmente con Decreto Ministeriale)	€ 156 (tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo)
Studenti provenienti da Paesi a medio-basso reddito (definiti dalla World Bank) https://data.worldbank.org/income-level/lower-middle-income	€ 1.000 (compresa la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo) per tutti i corsi di studio
Studenti provenienti da altri Paesi	Contribuzione massima equivalente a quella prevista per i cittadini italiani

3. Gli studenti internazionali con redditi e patrimoni in Paesi diversi dall'Italia possono richiedere la determinazione della loro contribuzione (rispetto agli importi massimi sopra indicati) in base alla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza secondo le modalità dell'ISEE parificato.
4. Gli studenti apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia da autocertificare con le stesse modalità previste per gli studenti italiani. Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettiva-



mente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici.

5. Gli studenti internazionali con cittadinanza extraUE sono assoggettati alla stessa contribuzione prevista per gli studenti italiani e comunitari se:
 - a) il proprio nucleo familiare ha il domicilio fiscale in Italia da almeno 2 anni (art. 58 del DPR 600/73) con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dei due anni precedenti a quello della richiesta del beneficio;
 - b) ai sensi della direttiva 2004/38/CE, gli studenti sono familiari di cittadini italiani o UE o se, ai sensi della direttiva 2003/109/CE, di soggiornanti di lungo periodo.

ART. 9 – CONTRIBUZIONE IMMATRICOLAZIONI E MOBILITA' DICHIPLINATE DA ACCORDI SPECIFICI TRA L'ATENEO E ALTRE UNIVERSITÀ/ENTI

1. Le immatricolazioni e le mobilità di studenti incoming disciplinate da accordi specifici tra l'Ateneo e altre Università/Enti possono essere assoggettate ad una contribuzione diversificata rispetto agli altri corsi di studio dell'Ateneo.

ART. 10 - CONDIZIONE DI STUDENTE INDIPENDENTE

1. Lo studente è considerato indipendente quando ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell'autocertificazione dei redditi all'Università degli Studi di Brescia. La residenza non deve essere in immobile di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
 - b) Indicatore della Situazione Reddittuale, derivante esclusivamente da reddito di lavoro dipendente o assimilato non prestatato alle dipendenze di un familiare. Tale reddito dev'essere fiscalmente dichiarato da almeno due anni e non inferiore ad una cifra che è annualmente determinata con delibera regionale.
2. Nel caso in cui lo studente non soddisfi i requisiti sopra specificati, si tiene conto della situazione patrimoniale ed economica (I.S.E.E.) della famiglia di origine.

Art. 11 - ESONERI DAI CONTRIBUTI UNIVERSITARI

1. Sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e di conseguenza pagano solo la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo:
 - a) Gli studenti con isee minore o uguale a 13.000 iscritti al primo anno o iscritti da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno e



che abbiano conseguito, in caso di iscrizione al secondo anno, almeno 10 crediti formativi universitari entro il 10 agosto o, in caso di iscrizione agli anni successivi al secondo, almeno 25 crediti formativi universitari entro il 10 agosto.

- b) Gli studenti che si immatricolano per la prima volta ad un corso di studio triennale o magistrale a ciclo unico che hanno conseguito il diploma di maturità con votazione di 100/100 o 100 e lode sono esonerati dalla contribuzione per il primo anno di corso. Non possono usufruire di tale esenzione gli studenti trasferiti, i ripetenti, gli studenti già in possesso di una laurea.
- c) gli studenti aventi un riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 05/02/1992, n. 104, o un'invalidità pari o superiore al 66% (sessantasei per cento); per beneficiare di questa tipologia di esonero è necessario che gli studenti, in sede di immatricolazione, presentino la certificazione rilasciata dall'ATS competente che attesti la condizione di handicap e/o la percentuale di invalidità. Gli studenti sono tenuti a comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità riconosciuto.
- d) gli studenti idonei e beneficiari al conseguimento della borsa di studio (ai sensi del D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, art. 9, comma 2);
- e) gli studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 30 della legge n° 118/71 con un ISEE non superiore a € 4.000. Gli interessati dovranno produrre:
 - 1) un'autocertificazione del proprio stato di famiglia;
 - 2) copia del verbale rilasciato dall'ATS (Commissione medica) da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore (qualora la certificazione d'invalidità non fosse soggetta a revisione la stessa dovrà essere presentata solo all'atto della prima richiesta d'esonero);
 - 3) la certificazione rilasciata dall'ente pensionistico attestante che il medesimo genitore è titolare di pensione di inabilità.L'esonero può essere concesso solo se il genitore è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% (cfr. i punti 4, 5, 6 del verbale ATS) e percepisce la relativa pensione.
- f) gli studenti stranieri che provengono dai Paesi in Via di Sviluppo (definiti dal D.M. 01/08/2014 n. 594) il cui nucleo familiare risieda nel medesimo Paese senza redditi né patrimoni in Italia;
- g) gli studenti beneficiari di borsa di studio annuale del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo, degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi (ai sensi del D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, art. 9, comma 3), dei progetti di cooperazione internazionale gestiti dal Ministero degli Affari Esteri, EBM;
- h) gli studenti in stato di detenzione con sentenza definitiva presso Istituti penitenziari, con i quali sia in atto una convenzione.



Saranno altresì previste eventuali ulteriori riduzioni di contribuzione conseguenti a disposizioni della Regione Lombardia in materia di Diritto allo Studio.

Art. 12 – ALTRE RIDUZIONI DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI

1. I fratelli/sorelle di studenti iscritti all'Università degli Studi di Brescia usufruiscono di una riduzione del contributo onnicomprensivo annuale calcolato in base alla posizione dello studente e all'ISEE sino al primo anno oltre la durata normale del corso di studio del primo/a fratello/sorella iscritto/a.

Per ottenere la riduzione i fratelli/sorelle devono far parte di un nucleo familiare con valore ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario inferiore o uguale a € 100.000,00.

Il beneficio è concesso a condizione che i fratelli/sorelle siano inclusi nel medesimo nucleo familiare e abbiano la medesima residenza.

La riduzione è pari a:

- a) 45% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario inferiore o uguale a € 29.999,99;
- b) 25% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario superiore a € 30.000,00 e inferiore o uguale a € 49.999,99;
- c) 20% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a € 100.000,00;
- d) non è prevista alcuna riduzione per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario superiore a € 100.000,00 o per gli studenti che non presentano l'attestazione ISEE.

Tale riduzione è cumulabile con le altre.

2. Gli studenti impegnati in attività formative all'Estero nell'ambito di accordi internazionali che acquisiscono all'estero più di 12 CFU per semestre hanno diritto ad una riduzione della contribuzione di € 30 per ogni credito acquisito oltre il dodicesimo per semestre.
Tale riduzione è cumulabile con le altre.
3. Gli studenti impegnati in attività formative all'Estero nell'ambito di accordi internazionali (non-Erasmus comprese le attività finalizzate al conseguimento di un Doppio Titolo), qualora gli accordi internazionali prevedano oneri a carico degli studenti, sono esonerati dai contributi universitari (seconda e terza rata) proporzionalmente al periodo trascorso all'estero per la mancata fruibilità della didattica erogata in sede. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute negli accordi di collaborazione internazionale in vigore.
4. In caso di gravidanza per i corsi senza obbligo di frequenza le studentesse, in alternativa all'interruzione studi, possono usufruire, per la nascita di ciascun figlio nel periodo 01 agosto – 31 luglio dell'anno successivo, dell'abbattimento del 50% della contribuzione studentesca dovuta per l'anno accademico (ad esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo).



5. Sono esonerati dalla contribuzione gli studenti partecipanti a progetti per i quali sia stata stipulata una convenzione o un accordo che preveda l'esonero dalla contribuzione nella percentuale prevista dalla convenzione/accordo.
6. Gli studenti dipendenti o figli di dipendenti di aziende metalmeccaniche che sono risultati beneficiari delle borse di studio finanziate da EBM (al massimo 60 studenti), sulla base della convenzione approvata dal Senato Accademico con delibera 36/2016 del 12/04/2016, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari per ciascuno dei tre anni della borsa di studio, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti per il rinnovo della borsa stessa.
7. Gli studenti titolari di asilo e/o rifugio politico, protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria usufruiscono di una riduzione del 30% sul contributo onnicomprensivo annuale.
8. Gli studenti con una percentuale di invalidità tra il 50% e il 65%, di cui all'art.8 comma 7 del DPCM 9 aprile 2001, beneficiano di una riduzione del contributo onnicomprensivo di € 300.

Possono essere previste ulteriori forme di esonero sulla base di specifici accordi.

Gli esoneri/riduzioni dai contributi non sono cumulabili tra loro (ad eccezione della riduzione per fratelli/sorelle e della riduzione per l'acquisizione di più di 12 cfu all'estero per semestre). Se uno studente ha i requisiti per ottenere più esoneri e agevolazioni economiche per merito, l'Università assegna automaticamente l'esonero o l'agevolazione più favorevole allo studente.

Art. 13 - RIDUZIONI PER MERITO

1. Gli studenti iscritti in corso, esclusi i fuori corso e i ripetenti, beneficiano della riduzione di € 450,00 sul contributo onnicomprensivo annuale, nel caso abbiano conseguito congiuntamente la soglia di merito sia in riferimento ai crediti formativi che al voto medio ponderato, con riguardo al corso di appartenenza e all'anno di iscrizione del precedente anno accademico. Tale soglia viene determinata, per ciascun corso di studi e anno di corso, sulla base della distribuzione di frequenza dei CFU e del voto medio ponderato ed è individuata in corrispondenza del 75° percentile di entrambe le distribuzioni di frequenza .

Il termine di riferimento per il possesso dei requisiti di merito è stabilito alla data del 31 ottobre ed essi sono determinati d'ufficio dall'Università.

E' inoltre condizione per la fruizione del beneficio non avere un numero di anni di iscrizione superiore alla durata normale del corso di studi e non avere interrotto gli studi.

2. I laureati degli ordinamenti previsti dal D.M. 509/99 e successive modificazioni che si iscrivono a un corso di laurea magistrale sono parzialmente esonerati dal contributo onnicomprensivo annuale per un importo pari a € 200,00 nel caso in cui abbiano conseguito la laurea presso l'Università degli Studi di Brescia con una votazione pari ad almeno 100 su 110 e abbiano concluso il corso di studi che conferisce la laurea entro la durata normale, senza convalida di attività formative da carriere o iscrizioni precedenti.



Art. 14 - RIDUZIONI PER LAUREANDI

1. Gli iscritti che conseguano il titolo di studio entro il 30 aprile, in qualità di laureati del nuovo anno accademico, acquisendo crediti o frequenze relative a insegnamenti collocati nel primo periodo didattico del nuovo anno accademico, devono l'intero ammontare della tassa regionale per il diritto allo studio e la metà dei contributi universitari previsti sulla base della propria condizione economica. La riduzione non si applica agli studenti che conseguono il titolo entro il 30 aprile in presenza di una interruzione degli studi nell'anno accademico precedente anche qualora lo studente fosse in difetto della sola prova finale.

Art. 15 ISCRIZIONE DI LAUREATI A INSEGNAMENTI SINGOLI

1. I laureati presso l'Università degli Studi di Brescia devono un contributo determinato sulla base del valore ISEE del nucleo familiare e del corso di studi di afferenza degli insegnamenti cui si iscrivono, commisurato al numero di crediti che si intendono conseguire calcolato secondo la seguente formula $[\text{Contributo dovuto (in base ISEE per gli studenti del corso di studio con il requisito dei crediti dell'iscrizione regolare)/60}] * [\text{numero crediti}]$.
Per tutti gli altri laureati, il calcolo del contributo è determinato sulla base della fascia massima di condizione economica e del corso di studi di afferenza degli insegnamenti cui intendono iscriversi, commisurato al numero di crediti che si intendono conseguire calcolato secondo la seguente formula $[\text{Contributo massimo dovuto dagli studenti regolari con requisito crediti/60}] * [\text{numero crediti}]$.
2. La contribuzione per l'iscrizione ai singoli insegnamenti è ridotta del 50% per coloro che debbano acquisire crediti per ottemperare ai requisiti previsti dalla Convenzione stipulata con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia.
3. Ai laureati che si iscrivono a insegnamenti singoli per conseguire i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione ad un corso di laurea magistrale, viene rimborsata la totalità del contributo versato per l'iscrizione agli insegnamenti singoli nel caso di immatricolazione ad un corso di laurea magistrale dell'Università degli Studi di Brescia.
4. Non è dovuta alcuna contribuzione per gli iscritti a Scuole di Specializzazione o a Dottorati dell'Università degli Studi di Brescia che si iscrivono ad insegnamenti singoli.
5. Il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, al momento dell'iscrizione.

Art. 16 - ALTRI CONTRIBUTI

Contributo di partecipazione alle prove di ammissione

Il contributo di partecipazione per l'iscrizione alle prove, selettive od orientative, previste per l'ammissione ai corsi è stabilito nella misura di € 50,00.



Per l'area economico-giuridica è previsto l'esonero dal contributo di iscrizione per gli studenti che chiedono di essere ammessi alla seconda edizione del test avendo già sostenuto la prova nella prima edizione con esito non sufficiente.

Tassa di ricognizione Gli studenti che hanno interrotto gli studi, al momento della ripresa degli stessi, oltre a quanto dovuto per l'iscrizione al corrispondente anno di corso devono una tassa di ricognizione che viene stabilita in misura pari a € 80,00 per ogni anno accademico di interruzione.

Contributo di prevalutazione per riconoscimento di periodi di studio e assegnazione ad anni successivi al primo (€ 100): non si applicano costi aggiuntivi nel caso la richiesta di riconoscimento di periodi di studio e assegnazione ad anni successivi al primo pervenga dopo l'immatricolazione dello studente.

Duplicato pergamena di laurea: € 50

ART. 17 - RINUNCIA AGLI STUDI

1. La data di presentazione della dichiarazione di rinuncia agli studi determina la contribuzione universitaria dovuta dallo studente in relazione alle scadenze previste dalla rateazione. Lo studente è tenuto al pagamento delle rate scadute al momento della presentazione della rinuncia.
2. Coloro che abbiano rinunciato agli studi e si re-immatricolino richiedendo, sulla base del vigente regolamento didattico, il riconoscimento dei crediti conseguiti, potranno presentare tale domanda solo se in regola con i versamenti delle tasse e contributi previsti per il corso cui erano precedentemente iscritti.

ART. 18 – RIMBORSI

1. La prima rata può essere rimborsata solo nei casi previsti dall'art. 18 comma 7 del Regolamento Studenti.

TITOLO II

Terzo livello e altre attività formative

1. Coloro che intendono usufruire dei servizi erogati dall'Università degli Studi di Brescia devono essere in regola con il pagamento della contribuzione studentesca prevista per ogni anno accademico.
2. Coloro che hanno posizioni debitorie aperte, di qualsiasi natura (a titolo meramente esemplificativo contribuzione studentesca, indennità di mora, restituzione della borsa per la mobilità in-



ternazionale, prestiti d'onore, etc), con l'Università degli Studi di Brescia non possono effettuare alcun atto di carriera. In caso di chiusura o sospensione della carriera qualunque situazione debitoria deve essere sanata.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e relativi allegati si applica la normativa di riferimento vigente.

ART. 19 – DOTTORATI DI RICERCA

1. La contribuzione a carico dei dottorandi di ricerca è costituita da:
 - Imposta di bollo
 - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

ART. 20 – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

1. La contribuzione a carico degli iscritti alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, la cui carriera è regolata dalle disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i., è costituita da:
 - Imposta di bollo;
 - contributo pari a € 1.300.
2. La contribuzione a carico degli iscritti alle Scuole di specializzazione di area sanitaria cui possono accedere i possessori di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia è costituita da:
 - Imposta di bollo;
 - tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - contributo pari a € 1.300.
3. La contribuzione a carico degli iscritti alla Scuola di specializzazione per le Professioni legali è costituita da:
 - Imposta di bollo;
 - tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - contributo pari a € 1.578.

ART. 21 - MASTER

1. La contribuzione dovuta dagli iscritti ai corsi è definita nel provvedimento istitutivo di ciascun master ed è così costituita:
 - imposta di bollo;
 - contributo, con specifica indicazione della quota a carico di coloro che si iscrivono eventualmente in qualità di uditori o di iscritti a singoli moduli formativi, se previsti;
2. L'importo del contributo può essere suddiviso in rate.
3. Il mancato versamento di quanto dovuto all'atto dell'immatricolazione comporta la nullità dell'iscrizione.



ART. 22 – CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

1. La contribuzione dovuta dagli iscritti è definita nel provvedimento istitutivo di ciascun corso ed è così costituita:
 - imposta di bollo;
 - contributo, con specifica indicazione della quota a carico di coloro che si iscrivono eventualmente a singoli moduli formativi, se previsti.

ART. 23 – ESAMI DI STATO

I candidati che presentano domanda di ammissione all'Esame di stato devono la contribuzione nella misura prevista dai bandi di indizione delle prove.

ART. 24 ALTRI CONTRIBUTI

1. Per la partecipazione ai concorsi di ammissione che prevedono prove scritte o test, è dovuto uno specifico contributo pari a € 50,00. Il contributo non è rimborsabile, fatto salvo il caso di mancata attivazione del corso.
2. Per ottenere un duplicato del Diploma originale è dovuto un contributo di € 50,00.

TITOLO III

ART. 25 – NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e relativi allegati si applica la normativa di riferimento vigente.
2. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti i corsi istituiti dall'Ateneo, anche con appositi accordi con altri enti, pubblici o privati e le norme in contrasto con le presenti disposizioni cessano i propri effetti dalla sua entrata in vigore.
3. Del presente Regolamento è data pubblicità mediante il Portale dell'Ateneo e tutti gli iscritti sono tenuti alla sua osservanza.

Art. 26 - Emanazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'a.a. 2018/2019.



FUNZIONE DI CONTRIBUZIONE GIA' IN ESSERE NELL'A.A. 2016/2017

$$C = K + a / \left(1 + e^{(b - c * ISEE)^{1/d}} \right)$$

Per ciascuna classe di contribuzione i parametri sono i seguenti :

classe	TPTX_C0	TPTX_B	TPTX_B	TPTX_B3	TPTX_B0
	K	1	2	C	D
1	40	1967,812 9	5,290566 1	0,00018151	1,704878 7 8
2	40	1822,078 7	3,513710 4	0,00014596	1,012370 4
3	40	2476,290 4	3,588330 6	0,00014409	1,114132 4 4
4	60	2144,247 8	5,312250 1	0,00018425	1,567448 8 6
5	180	2144,247 8	5,312250 1	0,00018425	1,567448 8 6
6	180	2476,290 4	3,588330 6	0,00014409	1,114132 4 4
7	480	2144,247 8	5,312250 1	0,00018425	1,567448 8 6

C= contribuzione complessiva

e = base dei numeri naturali

ISEE= indicatore della situazione economica equivalente

LEGENDA GRUPPI -ECONOMIA-GIURISPRUDENZA INGEGNERIA

	LAU	L	LS/LM	LSCU/LMCU
ECO	1	1	3	
GIURI	1	1	3	5
ING	4	4	6	5



LEGENDA GRUPPI - MEDICINA E CHIRURGIA

CORSI			TIPOLOGIE
BIOTECNOLOGIE/SCIENZE MOTORIE			4
PROFESSIONI SANITARIE			2
ODONTOIATRIA			7
MEDICINA E CHIRURGIA			5
SPECIALISTICHE/MAGISTRALI			6